



**ISTITUTO CULTURALE LADINO  
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**n. 191 di data 30 dicembre 2022**

**O G G E T T O :**

Affidamento, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera a) e h) e comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm., alla Ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. con sede a Moena (TN) in strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 02190320222, l'incarico per il servizio di mantenimento delle attuali caselle mail istituzionali fino al 31.03.2023

Bilancio gestionale 2022-2024- esercizio finanziario 2023

(Impegno di spesa di Euro 152,26 – Capitolo 11150/2)

Codice CIG Z76395D7CE

## IL DIRETTORE

- preso atto che con determinazione del Direttore n. 2 di data 12/01/2021 veniva affidato alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. P.I. 02190320222 il servizio tecnico di hosting web e servizio di mantenimento dei domini del sito istituzionale istladin.net con relative caselle mail e del sito scrin.net, nonché il servizio di posta elettronica certificata ed il servizio di gestione delle newsletter per il biennio 2021-2022 con scadenza 31.12.2022;
- vista la nota ns. prot. n. 1252 di data 08 agosto 2022 con la quale il servizio contratti e centrale acquisti comunicava l'opportunità di aderire alla Convenzione n. di racc. 46920/28874 n. di rep. dell'8 aprile 2022 per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori, per le strutture della Provincia autonoma di Trento e in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol;
- presso atto che nella medesima comunicazione viene richiamata la disposizione della Giunta Provinciale nella quale viene reso noto che la stessa ha disposto, in ogni forma e modalità, il divieto di trasferimento dei dati personali extra SEE, eccettuato quello verso Paesi terzi che godano di una decisione di adeguatezza di cui all'art. 45 GDPR, fatte salve, altresì, specifiche ragioni eccezionali e di rilevante interesse pubblico così come previste all'art. 49 del GDPR;
- visto che per i fini qui di interesse, nell'ambito del negozio elettronico della Convenzione provinciale in oggetto la licenza Google Workspace Avanzata offre, tra le proprie caratteristiche, la garanzia che i dati trattati rimangono conservati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo SEE, nel senso indicato dalla Giunta provinciale, rispetto alla licenza Google Workspace BASE che invece, a determinate condizioni, ammette il trasferimento dati in Paesi extraUE;
- visto infine che nella sopracitata lettera si comunica che la convenzione è attiva a decorrere dall'8 aprile 2022 e che per aderire è necessario inviare un ordinativo di fornitura utilizzando il negozio elettronico della convenzione con le consolidate modalità previste dalla piattaforma Mercurio;
- considerato che sulla piattaforma Mercurio è presente la convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori sottoscritta tra l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e la ditta Telecom Italia s.p.a. in data 8 aprile 2022, n. di racc. 46920 n. di rep. 28874, codice CIG: 8994781817;
- considerato che la soluzione risulta estremamente solida e garantisce piena aderenza agli standard di sicurezza e che per l'attività di migrazione al nuovo servizio sarà garantita la continuità dei servizi di posta e di collaborazione;
- dato atto che con la predetta convenzione è stata assicurata la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori agli enti pubblici della Provincia di Trento, garantendo a tutti le stesse identiche condizioni di mercato;
- considerata quindi la necessità di rinnovare tutte le caselle mail istituzionali dal 01.01.2023, e contattata la ditta Telecom Italia per poter procedere con l'iter amministrativo al fine di aderire alla convenzione sopra citata a far data 01.01.2023;
- considerate l'offerta ricevuta dalla ditta Telecom Italia, ns. Prot. 1830 del 09/11/2022 e ns. Prot. 1878 del 16/11/2022 e visti gli innumerevoli scambi telefonici, scritti ed in videoconferenza volti a definire al meglio le voci in offerta in quanto molto generiche e poco valutabili;
- preso atto che riguardo all'offerta presentata sono state richieste ulteriori specifiche al fine di ottenere la migliore soluzione e che questo ha comportato un forte ritardo nell'attivazione della stessa;
- considerato che la ditta ha contattato l'Istituto Culturale Ladino per via telefonica informando che l'attivazione del nuovo servizio potrà avvenire non prima del mese di marzo 2023, lasciando così

scoperto del servizio il primo trimestre 2023;

- ritenuto necessario pertanto chiedere all'attuale fornitore di continuare a fornire il servizio in riferimento alle caselle mail istituzionali fino al 31.03.2023 in attesa di aderire alla suddetta Convenzione;
- richiesta pertanto per vie brevi la formulazione di un preventivo di spesa per il mantenimento delle attuali caselle mail istituzionali dal 01.01.2023 al 31.03.2023 alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. P.I. 02190320222;
- visto il preventivo di spesa della ditta Pixelia s.a.s. ns. prot. 2140 del 29/12/2023, nel quale viene offerto un servizio temporaneo per la gestione delle caselle mail al costo complessivo di € 124,80 (IVA esclusa);
- vista in proposito la normativa sui contratti:
  - ✓ il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  - ✓ la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture;
  - ✓ la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso vincolante, dove possibile, l'uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e servizi;
  - ✓ la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
  - ✓ l'art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto con il comma 4 del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga alle procedure concorsuali nell'ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;
  - ✓ la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.;
  - ✓ il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui beni della Provincia autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia di Trento, per gli Enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;
- rilevato che l'importo stimato per la fornitura in argomento risulta inferiori ad € 5.000,00;
- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019;
- visti l'art. 19 bis "Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico" della L.p. 2/2016 e l'art. 5 "Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi" della legge provinciale 2/2020;
- vista inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 1475/2020 in merito all'obbligo di iscrizione all'elenco degli operatori economici, e rilevato che per le forniture di beni e servizi tale obbligo risulta assolto con l'iscrizione dell'operatore economico al ME-PAT o al MEPA nazionale;

- rilevato che per gli operatori economici iscritti nel ME-PAT (Mercato elettronico –Provincia autonoma di Trento) le verifiche di legge sui requisiti di ordine generale sono assolte dal soggetto gestore del sistema (per la Provincia di Trento da APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti);
- rilevato che la ditte interpellata risulta iscritta nel ME-PAT (Mercato elettronico –Provincia autonoma di Trento) (ID fornitore 213415), come previsto dalla delibera della G.P. di data 2 ottobre 2020, attuativa dell’art. 19 della L.P. 2/2016 avente ad oggetto “Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, di servizi e di forniture”;
- vista la documentazione presentata dalla Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. P.I. 02190320222 con sede a Moena in Strada de Prealon 42/C (prot. n. 1896 dd. 17.11.2022);
- vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto ( Id: 112184790);
- visto il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti della Pixelia s.a.s. di Walter Faccini & C. P.I. 02190320222 con sede a Moena in Strada de Prealon 42/C in data 01.11.2022 prot. INPS\_33394728 con scadenza 01.03.2023 (id 112184541 del 29.12.2022);
- ritenuto di stipulare i contratti in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati;
- visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “split payment”);
- vista la nuova circolare provinciale prot. n. S170/2022/3.5-2021-80 avente ad oggetto “Indicazioni operative per la stipulazioni dei contratti di appalto in modalità elettronica” (ns. prot. 1323 di data 18.08.2022);
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- vista la legge 7/1979 e ss.mm in materia di contabilità ;
- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2022, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso

esercizio;

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021 e ss. mm.;
- dato atto che la spesa complessiva di € 152,26 (I.V.A. di legge inclusa), derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi del capitolo 11150/2 – SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI – del bilancio gestionale 2022-2024 con imputazione all'esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

#### d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. a) e h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla Ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. con sede a Moena (TN) in strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 02190320222, l'incarico per il servizio di mantenimento delle attuali caselle mail istituzionali fino al 31.03.2023 al costo di Euro 152,26 (I.V.A. inclusa);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge provinciale 23/1990;
3. di corrispondere l'importo di cui al punto 1) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell'Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 152,26 (I.V.A. 22% inclusa), relativa ai servizi di cui al punto 1, al capitolo 11150/2 – SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI – del bilancio gestionale 2023-2025 con imputazione all'esercizio 2023.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Sabrina Rasom -

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022-2024.

Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 40/2022 al cap. 11150/2 del bilancio finanziario – gestionale 2022-2024 per l'importo complessivo di € 152,26.=, a carico dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario-gestionale;

San Giovanni di Fassa, 30 dicembre 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa,

LA DIRETTRICE  
**dott.ssa Sabrina Rasom**